



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FALANGA, PALMA, CAPACCHIONE, DE PETRIS,
BUEMI e LUMIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2017

Norme in materia di armonizzazione del trattamento economico previsto per i casi di congedo straordinario ed aspettativa per infermità del personale di magistratura

ONOREVOLI SENATORI. - Un recente, accorato intervento di un magistrato italiano, purtroppo diffuso soltanto tra gli addetti ai lavori, ha posto, con accenti intrisi di rammarico ed umanità, il tema della sperequazione esistente, rispetto alle conseguenze economiche di gravi e lunghe malattie, tra il personale di magistratura e le altre categorie del pubblico impiego.

Il presente disegno di legge intende, dunque, adeguare alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della magistratura ordinaria alle regole ed ai principi già da tempo vigenti per gli altri comparti contrattualizzati e non contrattualizzati del pubblico impiego.

Come è noto la legge fondamentale, in tema di trattamento economico del personale di magistratura è, ancora oggi, rappresentata dalla legge n. 27 del 1981.

Salvo qualche limitato intervento successivo, l'impianto fondamentale è rimasto quello originario e, a quarant'anni di distanza, sono emerse numerose criticità ed anacronismi soprattutto in relazione ad un quadro complessivo del pubblico impiego profondamente, nel frattempo, mutato, con la cosiddetta privatizzazione e il ricorso alla contrattazione collettiva come fonte primaria anche della parte normativa che regola il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione.

Tra l'altro, negli anni scorsi, anche le altre categorie non contrattualizzate diverse dalla magistratura ordinaria sono pervenute ad un più moderno assetto del loro trattamento economico accessorio e variabile. Ci si riferisce, *ex plurimis*, al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, per i diplomatici, al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per il personale della carriera prefettizia ed al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per le Forze dell'ordine, nonché ai successivi atti di recepimento dei periodici accordi sindacali riguardanti le suddette categorie di personale non contrattualizzato.

Ne deriva, per tornare alla questione da cui trae origine il presente disegno di legge, che quella del personale di magistratura resta, sostanzialmente, l'unica categoria a subire, nel caso di malattie, anche gravi e prolungate, significative, quanto ingiustificate, riduzioni del trattamento economico consistenti nella mancata corresponsione, per intero, dell'indennità di funzione.

Di qui la necessità di porre fine a questa ingiustificata sperequazione la cui permanenza per circa quarant'anni è stata, di solito, giustificata con il carattere non prioritario di una «leggina» correttiva ma che, a distanza di così tanto tempo, finisce per assumere il profilo di una deliberata omissione ascrivibile alla storia dei tormentati rapporti tra politica e magistratura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le esclusioni di cui al primo periodo non si applicano nei casi di congedo straordinario per infermità ed aspettativa per infermità».

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2017 e in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

